

Rapporto

numero	data	Dipartimento
4959 R Concerne	13 aprile 2001	ISTITUZIONI

**della Commissione della legislazione
sull'iniziativa parlamentare 8 novembre 1999 presentata nella forma
elaborata da Luciano Canal per la modifica dell'art. 16 della legge sulla
cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre
1994**

(v. messaggio 18 gennaio 2000)

In data 8 novembre 1999 il deputato Luciano Canal ha presentato un'iniziativa parlamentare nella forma elaborata per la modifica dell'art. 16 della legge sulla cittadinanza ticinese e sull'attinenza comunale (LCCit) dell'8 novembre 1994. Con questo atto, l'iniziativista propone l'introduzione nell'attuale art. 16 LCCit di un nuovo capoverso il quale prevede che l'esito positivo dell'esame di idoneità per il candidato alla naturalizzazione sia condizione vincolante perché il Municipio possa sottoporre la domanda di concessione della cittadinanza all'Assemblea od al Consiglio comunale e che, in caso di esito negativo, il candidato non possa ripetere l'esame se non dopo 5 anni.

Con messaggio no. 4959 del 18 gennaio 2000 il Consiglio di Stato ha invitato il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa. Dopo aver ricordato la ratio legis alla base della normativa odierna in materia di acquisizione della cittadinanza, che ha rivalutato il ruolo del Comune rispetto alla legge previgente del 1961, il Governo ha ricordato che la LCCit prevede ancora la formalità dell'esame di idoneità da parte del candidato, riconoscendone in tal modo l'utilità, ma che il trasferimento di questa competenza ai Comuni ha implicato una riconsiderazione della sua portata. Si sono in particolare voluti evitare i possibili abusi da parte degli esaminatori e riservare al solo Legislativo comunale la decisione definitiva.

La Commissione, dopo aver sentito l'iniziativista, ha deciso unanimemente di seguire il parere del Consiglio di Stato e di raccomandare al Gran Consiglio di respingere l'iniziativa.

La proposta appare innanzitutto eccessivamente restrittiva, tanto che il termine di carenza per la ripetizione dell'esame verrebbe quintuplicato anche rispetto alla legge del 1961. La Commissione non ha voluto comunque entrare nel merito di un eventuale controprogetto che riducesse questo periodo non ritenendo l'esame di idoneità un elemento, non il solo, per la concessione della cittadinanza.

La proposta è però soprattutto stata giudicata inopportuna, poiché prevede di fatto lo spostamento di una competenza dal Legislativo comunale verso l'Amministrazione. Infatti, qualora la riuscita dell'esame di idoneità divenisse condizione vincolante per la proponibilità della domanda al Legislativo, l'esaminatore, bocciando il candidato, avrebbe la concreta possibilità di bloccare un procedimento di naturalizzazione senza che il Consiglio comunale o l'Assemblea comunale possano esprimersi in proposito. A mente della Commissione, come già del Consiglio di Stato, le risultanze dell'esame di idoneità devono rimanere uno

degli elementi che il Legislativo comunale deve considerare al momento della decisione, ma quest'ultima deve avvenire, come finora, in piena autonomia di giudizio e senza inutili intralci procedurali.

Per questi motivi si invita il Gran Consiglio a respingere l'iniziativa elaborata 8 novembre 1999 presentata da Luciano Canal.

Per la Commissione della legislazione:

Manuele Bertoli, relatore

Allidi-Cavalleri - Bergonzoli E. - Bobbià -

Canonica G. - Carobbio W. - Dell'Ambrogio -

Duca Widmer - Fiori - Genazzi - Ghisletta D. -

Nova, con riserva - Pantani - Righinetti